

«Codice di condotta in ambito fiscale 2021»

Premessa

La prassi svizzera del diritto fiscale si contraddistingue per un rapporto tra contribuenti, rappresentanze fiscali e amministrazioni delle contribuzioni improntato sul rispetto reciproco. Questo rapporto di rispetto si concretizza in uno scambio aperto e oggettivo tra le parti coinvolte.

Per questo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ed EXPERTsuisse insieme all'IFF-HSG, in veste di partner scientifico, fissano per iscritto i principi e le regole di condotta sotto forma di un codice etico. Il codice etico è teso a garantire un'applicazione efficiente delle direttive di legge e a rafforzare in modo duraturo lo storico rapporto di fiducia che intercorre tra contribuenti, rappresentanze fiscali e amministrazioni delle contribuzioni. Il «Codice etico Imposte» è inteso come raccolta di raccomandazioni indirizzate ai collaboratori delle amministrazioni delle contribuzioni e alle rappresentanze fiscali o ai rappresentanti aziendali che si occupano professionalmente di materie fiscali. L'efficacia del codice etico è proporzionale al numero di parti che vi aderiscono e che lo applicano. Le direttive di legge hanno comunque la precedenza sul codice etico.

1. Ambito di applicazione

Il codice di condotta è destinato a professionisti che lavorano in ambito fiscale, in particolare a collaboratori delle amministrazioni delle contribuzioni, rappresentanti fiscali e aziende.

2. Linee guida generali

- ◆ Trattare separatamente le questioni personali e le questioni fattuali
- ◆ Evitare eccessivo formalismo in occasione di discussioni e procedure
- ◆ Mantenere imparzialità di giudizio e di azione
- ◆ Assicurare la possibilità di dialogo

3. Condotta nelle singole fasi procedurali

3.1 Principi etici generali

- ◆ Il comportamento è improntato al rispetto, alla fiducia e all'equità reciproci tra le parti
 - Privilegiare un atteggiamento rispettoso e di fiducia spontanea tra le parti, evitando atteggiamenti presuntuosi, troppo o poco amichevoli oppure ostili.

- *Comunicare in modo trasparente gli interessi perseguiti, assicurare un clima di informazione aperta, completa, oggettiva e trasparente; nessun secondo fine «hidden agenda»;*
- *Assicurare una preparazione seria da ambo le parti e una discussione caratterizzata da competenze specifiche e professionali sia sui fatti che sull'interpretazione e l'applicazione delle norme di legge*
- *Evitare di causare un uso superfluo di risorse delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti o rappresentanti fiscali (proporzionalità ed efficienza, esposizioni di atti / incontri solo se necessario)*
- *Nessuna «raccolta delle risposte»: evitare la ricerca di più risposte sul medesimo argomento presso diversi collaboratori dell'amministrazione*
- *Divulgare/identificare le autorità già coinvolte (organi regolatori, autorità fiscali cantionali o federali) in Svizzera e all'estero*
- *Nessuna critica pubblica nei confronti di collaboratori delle amministrazioni delle contribuzioni*
- *Nessuna presa di posizione da parte dell'amministrazione fiscale o dei rappresentanti fiscali sulle qualifiche/competenze di collaboratori*

dell'amministrazione o di rappresentanti fiscali di fronte al contribuente o a terzi (neutralità)

- ◆ Evitare di minacciare e mettere sotto indebita pressione l'altra parte, in particolare:
 - *nessun limite di tempo irrealistico, scadenze molto brevi solo in casi individuali giustificati;*
 - *rispetto delle responsabilità organizzative;*
 - *nessuna minaccia di iniziative all'interno dell'amministrazione (superiori, direzione, responsabili di dipartimento) o all'esterno dell'amministrazione (autorità di vigilanza, Parlamento, lobbying);*
 - *nessun tentativo di pressione con conseguenze economiche (partenza e/o trasferimento, licenziamenti ecc.);*
 - *nessuna minaccia di processo infondato da parte del contribuente o del rappresentante fiscale;*
 - *nessuna minaccia di intraprendere azioni legali.*
- ◆ Garantire la trasparenza della pratica amministrativa
 - *Pubblicazione sistematica della pratica amministrativa di applicazione generale*
 - *Adesione alla pratica amministrativa*
 - *Annuncio e pubblicazione tempestivi dei cambiamenti nella prassi, a condizione che non risultino da sentenze di tribunale pertinenti*
 - *Nessuna concessione a un contribuente che non sia accordata anche al rappresentante fiscale del contribuente e viceversa (trasparenza e parità di trattamento)*
- ◆ Scadenze
 - *In linea di massima le scadenze stabilite dall'autorità fiscale vengono prorogate una volta senza obbligo di motivazione. Nessuna richiesta formale di proroga.*
 - *I documenti, con la cui apertura decorre una scadenza legale, devono – per quanto possibile e influenzabile – essere inviati in periodi che non comportano, nel caso specifico, notevoli svantaggi per il contribuente o il rappresentante fiscale. Quanto precede non si applica per gli invii di massa.*
 - *Impegno per un trattamento rapido dei dossier da parte dell'amministrazione delle contribuzioni e del contribuente o rappresentante fiscale (ad es., successivo inoltro di documenti)*
- ◆ Digitalizzazione
 - *Utilizzo delle possibilità disponibili per il disbrigo delle fasi procedurali in modo digitale*

3.2 Dichiarazione d'imposta (procedura mista)

- ◆ Dichiarazione completa e veritiera (compresi i giustificativi obbligatori)
- ◆ Presentazione della dichiarazione d'imposta il più presto possibile
- ◆ Richiedere solo la trasmissione di giustificativi rilevanti
- ◆ Procedura semplice e trasparente per la dichiarazione d'imposta
- ◆ Accettazione di giustificativi specifici a condizione che i dati rilevanti per l'imposizione non possano essere forniti nei moduli per la dichiarazione d'imposta

3.3 Imposizione (procedura mista)

- ◆ Concedere ai contribuenti e ai rappresentanti fiscali un tempo ragionevole nella richiesta di documenti
- ◆ Consegna rapida e completa dei documenti richiesti
- ◆ Informazioni complete e veritiere
- ◆ Presentazione trasparente e semplice del risultato dell'imposizione
- ◆ Allestire la tassazione il più presto possibile

3.4 Accordo fiscale preliminare (ruling fiscale)

- ◆ Interesse attuale e pratico per l'accordo fiscale preliminare per una situazione concreta, ossia nessuna richiesta per fatti singoli puramente ipotetici (cioè non concretamente pianificati) o già realizzati
- ◆ Rappresentazione completa e concisa limitata alle domande del caso in questione: mostrare tutti gli aspetti da prendere in considerazione per la valutazione fiscale; gli aspetti rilevanti ai fini della decisione devono essere menzionati nell'accordo fiscale preliminare stesso e non solo negli allegati
- ◆ La determinazione e l'esposizione dei fatti competono al contribuente o al rappresentante fiscale (nessuna delega all'amministrazione delle contribuzioni)
- ◆ Esporre le basi giuridiche pertinenti (secondo il diritto civile e fiscale) e relativa valutazione giuridica dei fatti presentati da parte del soggetto fiscale o dal rappresentante.
- ◆ Comunicare il prima possibile se la disdetta dell'accordo fiscale preliminare è presa in considerazione dall'amministrazione delle contribuzioni
- ◆ Comunicare secondo scienza e coscienza se esistono già degli accordi fiscali preliminari in altre sovranità fiscali (incluso il contenuto), se sono previsti degli accordi preliminari suc-

cessivi o se è stata presentata una domanda identica

- ◆ Per la procedura davanti all'Amministrazione federale delle contribuzioni viene applicata la relativa comunicazione vigente per gli accordi fiscali preliminari/ruling fiscali (vedere Comunicazione-011-DVS-2019-i del 29 aprile 2019 – Procedura formale per gli accordi fiscali preliminari/ruling fiscali quali oggetto dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo). Per quanto concerne l'IVA, trova applicazione l'art. 69 LIVA

3.5 Controllo fiscale

- ◆ Disponibilità reciproca a cooperare e fornire informazioni veritiere
- ◆ Presentare/fornire documenti preparati in modo accurato
- ◆ Se necessario, fornire ulteriori informazioni o essere disponibili in caso di eventuali domande

- ◆ Possibilità di prendere posizione già verbalmente sui singoli punti
- ◆ Nessuna richiesta esagerata di informazioni

3.6 Pagamento delle imposte (imposte dirette)

- ◆ Permettere di adeguare gli acconti calcolati dall'amministrazione fiscale in modo che i pagamenti anticipati riflettano realisticamente la situazione economica del contribuente
- ◆ Nella misura consentita dalla legge, permettere al contribuente di richiedere un piano di pagamento rateale

3.7 Procedura di ricorso

- ◆ La presentazione di un ricorso non ha alcuna influenza sulla condotta dell'amministrazione fiscale nei suoi rapporti con il contribuente in sede di valutazione di altre questioni
- ◆ Le motivazioni legali devono essere brevi e concise

5 ottobre 2021

Per consultare gli organi responsabili e i sostenitori si veda il sito www.iff.unisg.ch/projects/verhaltenskodex